

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Country-by-Country Reporting: presupposti applicativi

di **Gianpiero Notarangelo, Nicola Saraco**

Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.M. 23.2.2017](#) contenente la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione annuale Paese per Paese per le imprese multinazionali (cd. **Country-by-Country Reporting**), in attuazione dei [commi 145](#) e [146](#) della legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

A tal proposito, si ricorda che la **Direttiva 2016/881/UE** del 25 maggio 2016 ha rafforzato, a livello comunitario, la cooperazione amministrativa tra i Paesi membri in ambito fiscale, introducendo uno **scambio automatico di informazioni** volto ad attuare il più vasto programma di contenimento dei fenomeni di erosione della base imponibile derivante dall'attività dei gruppi multinazionali, soprattutto per quel che attiene i **prezzi di trasferimento**.

Ebbene, attraverso la citata legge di Stabilità per il 2016, il Legislatore ha introdotto l'obbligo, per le società controllanti residenti in Italia di **gruppi multinazionali**, di predisporre e presentare annualmente una **rendicontazione Paese per Paese** che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, demandando ad un successivo decreto ministeriale il compito di dettare le relative disposizioni attuative.

In ragione di quanto premesso, a seguito dell'emanazione del [D.M. 23.2.2017](#), sono state introdotte le necessarie regole operative per l'assolvimento dell'adempimento in commento, ossia: le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la **trasmissione telematica** della predetta rendicontazione all'Agenzia delle Entrate.

Focalizzando innanzitutto la nostra attenzione sull'ambito applicativo del nuovo obbligo, occorre preliminarmente precisare che il citato D.M., all'articolo 1, definisce come "**gruppo di imprese multinazionali**" o "**gruppo multinazionale**" qualsiasi gruppo con due o più imprese aventi la residenza fiscale in giurisdizioni diverse. In aggiunta, nel fornire la definizione di "**gruppo di imprese multinazionali escluso**" il Legislatore ha ristretto l'ambito soggettivo, precisando che sono obbligati alla reportistica in commento soltanto i gruppi di imprese con un **ammontare di ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato non inferiore a 750 milioni di euro**, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello oggetto di rendicontazione.

Sono, invece, "**entità appartenenti al gruppo**" le imprese incluse nel **bilancio consolidato del gruppo**, le imprese escluse dal bilancio consolidato unicamente a causa delle dimensioni o in base al principio di rilevanza, nonché le **stabili organizzazioni** di "entità appartenenti al

gruppo”.

Una volta definito cosa s'intende per “gruppi multinazionali”, il decreto in commento, all'articolo 2, individua i soggetti obbligati a presentare la **rendicontazione** Paese per Paese all'Agenzia delle Entrate. Anzitutto, viene precisato che ciascuna entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale **residente nel territorio dello Stato** dovrà presentare la rendicontazione in oggetto. Peraltro, qualora la controllante capogruppo non risulti essere residente fiscalmente in Italia ai sensi dell'[articolo 73, Tuir](#), potrebbe essere obbligata alla rendicontazione Paese per Paese una “**entità appartenente al gruppo**” multinazionale (così come definita all'articolo 1, n. 5) nel caso in cui quest'ultima risulti residente fiscalmente in Italia (ex [articolo 73, Tuir](#)) e si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la **controllante capogruppo non è obbligata**, nel suo Paese di residenza fiscale, a presentare la citata rendicontazione;
- la controllante capogruppo è residente fiscalmente in uno Stato che, alla data di scadenza dell'invio della rendicontazione, non ha in vigore con l'Italia un **accordo per lo scambio automatico delle informazioni fiscali**;
- la controllante capogruppo è residente fiscalmente in uno **Stato** che è **inadempiente** ad un eventuale accordo di **scambio automatico** di informazioni fiscali.

Resti bene inteso che l'obbligo di rendicontazione Paese per Paese dovrebbe risultare in capo alla controllante capogruppo residente nel territorio dello Stato purché quest'ultima non sia a sua volta **controllata** da “**soggetti diversi dalle persone fisiche**” (cfr. [articolo 1, comma 145, L. 208/2015](#)).

Ricapitolando, in linea di massima, il cd. *Country-by-Country Reporting* è obbligatorio per le società controllanti residenti in Italia per le quali, ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e del D.Lgs. 38/2005, è prevista la redazione del **bilancio consolidato** ed a condizione che i **ricavi complessivi** risultanti da detto bilancio **non siano inferiori a 750 milioni di euro**, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello oggetto di rendicontazione.

Per completezza, giova ricordare che le **società obbligate** alla redazione del **bilancio consolidato** sono esclusivamente le **società di capitali**, gli **enti pubblici**, le **società cooperative** e le **mutue assicuratrici**. Sarebbero, dunque, esclusi da tale obbligo, a mero titolo esemplificativo, le società di persone, i *trust* e gli enti non profit.

Anche se di primo acchito sembrerebbe che l'ambito e le modalità applicative dell'esordiente adempimento non presentino alcuna criticità interpretativa, va, invece, evidenziato che sono **numeroso** le **incertezze** da sciogliere, meritevoli di un risolutivo intervento chiarificatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, tra i principali punti da affrontare e dirimere, si rileva come, da una prima interpretazione letterale della norma, pare che una società di capitali fiscalmente residente in Italia e con obbligo di consolidamento di un gruppo multinazionale sia tenuta alla

rendicontazione solo nell'ipotesi in cui essa sia **controllata da persone fisiche**. Ne deriverebbe, pertanto, che non dovrebbero sussistere obblighi in tal senso nel caso in cui essa fosse controllata, ad esempio, da una **società di persone**, da un **trust** o da un **fondo d'investimento**.

Da ultimo, un altro rilevante tema da non trascurare è legato alle modalità di calcolo dei **ricavi consolidati**. Non risulta, infatti, chiaro se l'ammontare di ricavi consolidati non inferiore a 750 milioni di euro debba considerarsi per **singola giurisdizione** di appartenenza, sia nell'ipotesi in cui l'adempimento venga assolto da una controllante residente in Italia, sia quando l'adempimento debba essere assolto dalla controllata residente in Italia.

Seminario di specializzazione

IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)